



# Comune di Crevoladossola

Provincia del Verbano Cusio Ossola

---

## **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO**

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 22.10.2025**

### **Indice:**

- Articolo 1 – Istituzione e composizione della Commissione
- Articolo 2 – Nomina della Commissione
- Articolo 3 – Incompatibilità e conflitto d'interesse
- Articolo 4 – Pareri
- Articolo 5 – Convocazione
- Articolo 6 – Validità delle sedute e delle decisioni
- Articolo 7 – Criteri per la nomina della Commissione Locale del Paesaggio
- Articolo 8 – Verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 146, comma 6, del D.lgs. 24 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i..
- Articolo 9 – Compensi
- Articolo 10 – Norma di rinvio
- Articolo 11 – Entrata in vigore



# Comune di Crevoladossola

Provincia del Verbano Cusio Ossola

---

## REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

### Articolo 1. Istituzione e composizione della Commissione

1.1. La Commissione per il Paesaggio è istituita ai sensi dell'articolo 4 della Legge Regionale 1 dicembre 2008, n.32, in attuazione dell'articolo 148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i..

1.2. La Commissione per il Paesaggio è formata da tre componenti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 4 della L.R. n.32/2008 e dal punto 2 dell'allegato A) alla D.G.R. 1.12.2008, n.34-10229 e s.m.i. *come modificato dalla D.G.R. 22 dicembre 2020 n. 2-2640*, da documentarsi attraverso idoneo specifico curricula.

1.3. Ai lavori della Commissione per il Paesaggio partecipano, senza diritto di voto, i tecnici istruttori, nonché il Responsabile del Procedimento che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

### Articolo 2. Nomina della Commissione

2.1. La Commissione per il Paesaggio è nominata dalla Giunta Comunale. Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati dalla Commissione stessa nella sua prima seduta.

2.2. La Giunta Comunale in caso di necessità nomina successivamente i componenti sostituti, i quali subentrano ai componenti effettivi qualora si verifichi una causa di decadenza ovvero in caso di morte o dimissioni.

2.3. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario deve avere lo stesso profilo professionale di quest'ultimo e resta in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione per il Paesaggio.

2.4. I membri da nominare sono scelti nell'ambito delle candidature pervenute a seguito della pubblicazione di un avviso pubblico di selezione ed attraverso la presentazione diretta di curriculum, sulla base dei criteri stabiliti dalla D.G.R. 1.12.2008, n.34-10229 e s.m.i. *come modificato dalla D.G.R. 22 dicembre 2020 n. 2-2640*.

2.5. La Commissione per il Paesaggio dura in carica per un periodo di anni *cinque* dalla nomina. Il mandato è rinnovabile una sola volta *e comunque per un periodo non superiore a dieci anni consecutivi del mandato*.

2.6. Allo scadere di tale periodo la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

2.7. I commissari decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive della Commissione per il Paesaggio.

2.8. Ai componenti della Commissione per il Paesaggio può essere riconosciuto a titolo di rimborso spese un compenso stabilito dalla Giunta Comunale.

2.9 *Nel rispetto dei requisiti previsti dall'allegato A alla D.G.R. 22 dicembre 2020 n. 2-2640 al fine di garantire la necessaria autonomia e separazione tra i procedimenti paesaggistico e urbanistico-edilizio, i componenti della commissione devono essere scelti tra tecnici esterni alle strutture organizzative dei comuni, o delle loro forme associative, che si avvalgono della stessa commissione.*



# Comune di Crevoladossola

Provincia del Verbano Cusio Ossola

---

*Essi non possono essere contestualmente membri della commissione urbanistico-edilizia, né possono far parte dello sportello unico per l'edilizia o dello sportello unico per le attività produttive a servizio dei comuni o delle forme associative per cui opera la commissione competente in materia di paesaggio.*

*Essi, inoltre, non possono ricoprire il ruolo di amministratori locali presso i comuni, o le loro forme associative, che si avvalgono della commissione stessa.*

*I candidati a componente della commissione, all'interno dei curricula individuali allegati alle candidature presentate, devono documentare quanto segue:*

- *il possesso del titolo di studio attinente alle discipline di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4, della l.r. 32/2008, così come da ultimo sostituito dall'articolo 93 della l.r. 17 dicembre 2018, n. 19 e modificato dall'articolo 41 della l.r. 9 luglio 2020, n. 15 per i soggetti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2 dell'articolo 4, ovvero del diploma di scuola secondaria di secondo grado per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 citato;*

- *l'iscrizione al relativo albo professionale, con definizione dei limiti temporali di iscrizione, necessaria per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 32/2008 e s.m.i.;*

- *il possesso dell'attestato di partecipazione a un corso di formazione in materia di paesaggio riconosciuto dalla Regione Piemonte, secondo le modalità stabilite nell'allegato "C" della D.G.R. 22 dicembre 2020 n. 2-2640: detto attestato è necessario per i candidati di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 32/2008 e s.m.i.;*

- *le eventuali precedenti nomine in qualità di componente di commissioni locali per il paesaggio, nonché la partecipazione ad altri corsi di formazione, diversi da quelli di cui all'allegato "C" sopra citato, attinenti alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio;*

- *l'esperienza lavorativa maturata nell'ambito della libera professione o alle dipendenze della pubblica amministrazione, nelle specifiche discipline di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4, della l.r. 32/2008 e s.m.i. e, in particolare, l'esperienza attinente alla tutela del paesaggio maturata per un periodo di almeno:*

- a) cinque anni dal conseguimento della laurea magistrale, di secondo livello o di vecchio ordinamento;*

- b) sette anni dal conseguimento della laurea di primo livello;*

- c) dieci anni dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado;*

- *nel caso di esperienza lavorativa maturata nell'ambito della libera professione, i curricula, nella descrizione delle attività svolte riconducibili alla tutela del paesaggio, devono documentare, con specificazione dei rispettivi periodi lavorativi e delle relative autorizzazioni/pareri ottenuti, le attività di progettazione in materia di paesaggio oppure di interventi in ambiti vincolati, o su immobili definiti di interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 56/1977, nonché le attività di consulenza tecnica alla stessa progettazione o di collaborazione alla redazione di linee guida e manuali per la tutela del paesaggio e la progettazione paesaggistica, o attività professionali di progettazione di parchi, giardini urbani, aree di interesse naturalistico o agronomico;*

- *nel caso di esperienza lavorativa maturata alle dipendenze della pubblica amministrazione, i curricula devono dimostrare, con indicazione dei periodi lavorativi, lo svolgimento di specifiche funzioni nel settore della tutela del paesaggio a servizio della pubblica amministrazione, documentando in particolare le attività di progettazione in materia di paesaggio oppure di valutazione dei progetti di interventi su immobili soggetti a vincolo di tutela paesaggistica o definiti*



# Comune di Crevoladossola

Provincia del Verbano Cusio Ossola

---

*di interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 56/1977, nonché le collaborazioni alla redazione di linee guida e manuali per la tutela del paesaggio e la progettazione paesaggistica.*

## **Articolo 3. Incompatibilità e conflitto d'interessi**

3.1. I motivi di incompatibilità della carica di componente della Commissione per il Paesaggio sono quelli definiti nell'allegato A) alla D.G.R. 22 dicembre 2020 n. 2-2640.

3.2. I componenti della Commissione per il Paesaggio direttamente interessati alla trattazione delle pratiche devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione viene fatta menzione nel parere.

3.3. L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui le pratiche in esame riguardino interessi facenti capo a parenti, affini sino al quarto grado, o al coniuge di un membro della Commissione per il Paesaggio.

## **Articolo 4. Pareri**

4.1. La Commissione per il Paesaggio ai sensi della L.R. n.32/2008 esprime parere per:

a) rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;

c) accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art.181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i.;

d) espressione del parere in materia di condono edilizio di cui all'art.32 della Legge 28 febbraio 1985, n.47 e art. 4 della L.R. n. 33/2004, nonché relativamente ad ulteriori ed eventuali norme sovraordinate in materia di paesaggio;

e) espressione del parere previsto dall'articolo 49, comma 7, della L.R. 56/77;

f) eventuali pareri consultivi richiesti dal Responsabile del procedimento.

4.2. Le pratiche sono iscritte all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione o di integrazione risultante dal protocollo comunale.

4.3. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.

4.4. Il segretario della Commissione redige il verbale della seduta. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.

4.5. Il verbale è firmato dal segretario estensore e dai Componenti della Commissione ed è allegato in copia agli atti relativi.

## **Articolo 5. Convocazione**

5.1. La Commissione per il paesaggio si riunisce in via ordinaria una volta al mese e in via straordinaria ogni volta che il Responsabile del procedimento lo ritenga necessario per garantire il rispetto dei tempi dettati dalle leggi procedurali di settore.

5.2. La seduta è convocata dal Responsabile del procedimento almeno cinque giorni prima della data della seduta, all'indirizzo di posta elettronica.



# Comune di Crevoladossola

Provincia del Verbano Cusio Ossola

---

## **Articolo 6. Validità delle sedute e delle decisioni**

6.1. Affinché le sedute della Commissione per il Paesaggio siano dichiarate valide è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti della Commissione stessa tra cui il Presidente. Qualora il Presidente per giustificati motivi non possa essere presente, lo sostituirà il Vicepresidente.

6.2. Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente, o del Vicepresidente facente funzioni.

6.3. Le riunioni della Commissione per il paesaggio non sono pubbliche. Se opportuno il Presidente potrà ammettere il solo progettista limitatamente all'illustrazione del progetto, non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.

6.4. E' data facoltà alla Commissione per il Paesaggio di eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili per l'espressione del parere di competenza. A tal fine la Commissione può delegare alcuni dei suoi componenti all'esperimento del sopralluogo.

## **Articolo 7. Criteri per la nomina della Commissione Locale del Paesaggio**

*7.1 Nel rispetto dei criteri definiti all'allegato A alla D.G.R. 22 dicembre 2020 n. 2-2640:*

*- I componenti della commissione possono essere nominati, con il medesimo provvedimento istitutivo Comunale o con successivo specifico atto, sulla base dei presenti criteri, del possesso dei requisiti indicati in legge e a seguito di comparazione dei curricula, nel rispetto delle norme vigenti in materia di incompatibilità.*

*- Il provvedimento di nomina deve dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto ai criteri di cui alla . 22 dicembre 2020 n. 2-2640.*

*I comuni o le loro forme associative, per la nomina dei componenti delle commissioni, nel rispetto dell'articolo 4 della l.r. 32/2008 e s.m.i., devono altresì tener conto di:*

*- il numero di componenti deve essere in numero dispari e non inferiore a tre;*

*- in caso di nomina di soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 32/2008 e s.m.i., il rapporto tra soggetti laureati e non laureati deve attenersi alla seguente articolazione:*

*a) commissioni con 3 componenti: non più di un soggetto non laureato;*

*b) commissioni con 5 componenti: non più di due soggetti non laureati;*

*c) commissioni con 7 o 9 componenti: non più di tre soggetti non laureati;*

*- Con riferimento alla pluralità di competenze rappresentate dai componenti della commissione, di cui al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 32/2008 e s.m.i.:*

*- Nel provvedimento di nomina della commissione, o di nomina di singoli componenti sostitutivi della stessa commissione, devono essere specificate le competenze rappresentate in considerazione dei beni paesaggistici e delle componenti paesaggistiche che contraddistinguono i territori di competenza (ad es. le competenze nelle scienze agrarie o forestali e nella gestione del patrimonio naturale per territori con estese superfici boschive), e dev'essere verificato che almeno uno dei componenti sia in possesso di laurea magistrale, di secondo livello o di vecchio ordinamento attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali.*

*- Con riferimento ai disposti del comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 32/2008 e s.m.i., i comuni o le loro forme associative, nel provvedimento di nomina della commissione devono verificare l'insussistenza di precedenti incarichi nell'ambito della medesima commissione che, sommati alla durata del nuovo mandato, configurino un periodo superiore a dieci anni consecutivi del mandato.*



# Comune di Crevoladossola

Provincia del Verbano Cusio Ossola

---

*I comuni, o gli enti capofila della forma associativa di comuni, devono certificare il rispetto dei presenti criteri e il possesso dei requisiti indicati in legge attraverso la compilazione della scheda di certificazione dei requisiti della commissione locale per il paesaggio di cui all'allegato B) alla D.G.R. 22 dicembre 2020 n. 2-2640.*

## **Articolo 8 - Verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 146, comma 6, del d.lgs. 24 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.**

*8.1 I comuni o gli enti capofila di una forma associativa trasmettono al Settore regionale competente in materia di paesaggio la seguente documentazione, prevista all'articolo 4, comma 6, della l.r. 32/2008 e s.m.i., e così integrata in base agli obblighi di cui alla D.G.R. 22 dicembre 2020 n. 2-2640:*

- copia del provvedimento istitutivo della commissione locale per il paesaggio, e dei provvedimenti di nomina dei singoli componenti;*
- nei casi di esercizio in forma associata della commissione locale per il paesaggio l'elencazione puntuale dei comuni che usufruiscono della medesima commissione;*
- scheda di certificazione dei requisiti della commissione locale per il paesaggio (allegato B alla D.G.R. 22 dicembre 2020 n. 2-2640, compilata da parte del comune o dell'ente capofila della forma associativa di comuni).*

*8.2 Il Settore regionale competente, sulla base della documentazione pervenuta, con determinazione dirigenziale dà atto dei comuni, o delle loro forme associative, che hanno istituito e nominato la commissione locale per il paesaggio, o che hanno aderito all'esercizio in forma associata della stessa commissione, rispettando le condizioni richieste dal Codice e dalla legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i., per l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio;*

*8.3 Il medesimo Settore provvede, nel contempo, a predisporre e ad aggiornare periodicamente l'elenco dei comuni, o delle loro forme associative, idonei all'esercizio della funzione sopra citata. Detto elenco ha valore ricognitivo ed essendo soggetto a periodico aggiornamento esclusivamente sulla base della documentazione trasmessa dai comuni o dalle loro forme associative, può presentare disallineamenti rispetto all'effettiva operatività delle commissioni locali per il paesaggio di riferimento. Al fine di ridurre tale situazione di mancato allineamento dei dati, il Comune nei casi di interruzione dell'operatività della commissione o di modifica alla forma associativa, deve darne tempestiva comunicazione al Settore regionale competente.*

## **Articolo 9 - Compensi**

*1. Ai sensi dell'art. 183 comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42, la partecipazione alla Commissione è gratuita.*

*2. Ai componenti potrà essere corrisposto solo un rimborso delle spese viaggio, il cui ammontare viene stabilito con apposita deliberazione di Giunta.*

## **Articolo 10 - Norma di rinvio**

*Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento trova applicazione la normativa nazionale e regionale in materia.*



# Comune di Crevoladossola

Provincia del Verbano Cusio Ossola

---

## ***Art. 11 - Entrata in vigore***

*Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione che lo approva ed è soggetto alle forme di pubblicazione lì previste.*

X:\SEGRETERIA\REGOLAMENTI\79 - Regol Commissione paesaggio\Regolamento Com\_paesaggio 2025.doc